



OR.S.A. FERROVIE

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

SEGRETERIA
GENERALE

Via Magenta, 13 00185 Roma
Tel. 06.44.567.89 Fax 06.44.529.37

www.orsaferrrovie.it
sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 01 Febbraio 2019
Prot. 24/SG/OR.S.A. Ferrovie

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzioni Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi
Informativi

Ministero del Lavoro

XI Commissione Lavoro

Camera dei Deputati

11^a Commissione Permanente

Senato della Repubblica

Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Oggetto: Trattamento Previdenziale categorie usuranti Conduuttori di convogli Ferroviari e Personale Viaggiante delle Ferrovie per l'anno 2019.

Premesso che:

- L'articolo 1 comma 147 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 ha stabilito che per alcune categorie di lavoratori, tra queste rientrano per il settore ferroviario i Conduuttori di convogli ferroviari e il Personale Viaggiante delle Ferrovie, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di pensione anticipata per l'anno 2019 non trova applicazione l'incremento dell'aspettativa di vita. Di conseguenza la Direzione Centrale Pensioni con il messaggio 4804 del 21.12.2018 ha comunicato le modalità di presentazione della domanda;
- Il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n° 04 introduce dal 01 gennaio 2019 nuove disposizioni in materia di accesso e di regime di decorrenza della pensione anticipata. La Direzione Centrale Pensione INPS con Circolare n° 11 del 29.01.2019 ha comunicato le nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso alla pensione e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Il secondo comma della richiamata Circolare 11 stabilisce al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le



**UNITI
SI VINCE**

OR.S.A. FERROVIE
SEGRETERIA GENERALE

**20
ANNI**

donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, c.d. finestra;

- A seguito della seconda circolare INPS si sta creando una situazione di incertezza che impedisce di fornire chiare informazioni ai lavoratori rientranti tra le categorie considerate usuranti destinatari dei benefici dell'art. 1 comma 147 della Legge 205 del 27 dicembre 2017. Per tale motivo i lavoratori non presentano domanda non usufruendo dei benefici introdotti dalla Legge 205;
- La scrivente ritiene che sia la Circolare n° 11 del 29.01.2019 sia il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n° 04 non annullano e/o cancellano, per l'anno 2019, i benefici introdotti con l'art. 1 comma 147 della Legge 205 del 27 dicembre 2017. Per tale motivo si ritiene che i lavoratori appartenenti alle categorie considerate usuranti, tra le quali rientrano i Conducenti di convogli ferroviari e il personale viaggiante delle Ferrovie, possano accedere alla pensione anticipata al raggiungimento dell'anzianità di 42 anni e 10 mesi, acquisendone l'immediato diritto al trattamento economico. Di conseguenza si ritiene che ai citati lavoratori non siano applicabili le cosiddette "finestre" di uscita per la quiescenza. Peraltro si rammenta che, rispetto ad altre categorie professionali considerate usuranti, il personale ferroviario (Conducenti di convogli ferroviari, Personale Viaggiante, Manovra e Navigazione) è stato decisamente penalizzato nella compilazione della riforma Fornero; quest'ultima che, per un mero errore nella trascrizione dei testi da comma ad articolo (mai corretto), ne ha esteso la vita lavorativa di ulteriori 9 anni.

Per quanto descritto nella premessa, si chiede alla Direzione Centrale Pensioni di chiarire gli aspetti evidenziati e di comunicare quale sia per i Conducenti di convogli ferroviari ed il Personale Viaggiante delle Ferrovie il limite con cui si acquisisce il requisito alla pensione anticipata e la decorrenza del trattamento pensionistico.

Distinti saluti

Il Segretario Generale

Andrea Pelle

